

# Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione (Legge sullo sgravio delle imprese, LSgrI)

del 29 settembre 2023 (Stato 1° ottobre 2024)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 2022<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## Sezione 1: Emanazione di norme: principi

### Art. 1 Legislazione

La Confederazione si adopera affinché nei suoi atti normativi la regolamentazione sia efficiente per l'economia nel suo insieme e poco onerosa per le imprese. In particolare, osserva i seguenti principi:

- a. la scelta ricade sulla variante normativa che presenta il miglior rapporto costi-benefici per l'economia nel suo insieme;
- b. l'onere dei costi della regolamentazione per le imprese è analizzato in modo trasparente nella fase iniziale del processo legislativo;
- c. l'onere per le piccole e medie imprese non è sproporzionato;
- d. la regolamentazione è concepita in modo da favorire l'innovazione ed essere tecnologicamente neutrale;
- e. la regolamentazione è concepita in modo da non influire sulla concorrenza e da non produrre distorsioni della stessa, siano esse effettive o potenziali, tra le imprese;
- f. gli atti normativi sono redatti in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari.

### Art. 2 Esecuzione

La Confederazione imposta l'esecuzione dei suoi atti normativi in modo da ridurre al minimo l'onere amministrativo per le imprese. In particolare, osserva i seguenti principi:

- a. il numero di enti a cui le imprese devono rivolgersi è ridotto al minimo;

RU 2024 118

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2023 166

- b. le norme sono comunicate alle imprese in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari;
- c. le procedure di primo grado del diritto dell'economia sono eseguite in modo rapido e semplice; la loro durata è limitata mediante termini ordinatori;
- d. per i contatti con le autorità sono sfruttate tutte le possibilità offerte dai mezzi elettronici;
- e. i moduli sono uniformi e semplici;
- f. il controllo sulle imprese è esercitato in funzione dei rischi.

### **Art. 3** Valutazione

<sup>1</sup> Il diritto vigente e la sua esecuzione sono periodicamente sottoposti a verifica per individuare le possibilità di sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione.

<sup>2</sup> Le verifiche del diritto vigente esaminano anche l'economicità.

## **Sezione 2: Elaborazione degli atti normativi**

### **Art. 4** Obblighi di verifica

<sup>1</sup> Nell'elaborazione degli atti normativi federali, le unità responsabili dell'Amministrazione federale verificano se:

- a. per le piccole e medie imprese possano essere previste norme semplificate o comportanti costi inferiori;
- b. si possa fare a meno di prevedere requisiti più severi rispetto a quelli previsti da regolamentazioni comparabili di altri Paesi;
- c. l'esecuzione della regolamentazione possa essere semplificata con l'ausilio di mezzi elettronici;
- d. l'abrogazione di una regolamentazione nello stesso settore consenta lo sgravio delle imprese interessate.

<sup>2</sup> I risultati di tali verifiche sono riportati nel rapporto esplicativo posto in consultazione e nel messaggio del Consiglio federale. Se le possibilità di sgravio delle imprese di cui al capoverso 1 non vengono sfruttate, nel rapporto esplicativo e nel messaggio occorre indicarne i motivi.

### **Art. 5** Stima dei costi della regolamentazione

<sup>1</sup> Nell'elaborazione degli atti normativi federali, le unità responsabili dell'Amministrazione federale stimano i costi unici e i costi ricorrenti a carico delle imprese derivanti dagli obblighi di fare, tollerare o astenersi. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca fornisce le basi metodologiche.

<sup>2</sup> I costi stimati sono riportati nella proposta al Consiglio federale, nel rapporto esplicativo posto in consultazione e nel messaggio del Consiglio federale. Per quanto possibile, i costi sono rapportati ai benefici attesi dalla regolamentazione.

<sup>3</sup> I costi stimati sono per quanto possibile espressi in cifre. Se ciò non è fattibile, sono esposti in forma descrittiva e indicando il motivo per cui non possono essere espressi in cifre.

<sup>4</sup> Nel corso del processo legislativo le unità responsabili aggiornano i risultati della stima dei costi della regolamentazione. Riferiscono l'esito degli aggiornamenti al servizio cui compete il monitoraggio dell'onere derivante dalla regolamentazione.

### **Sezione 3: Monitoraggio e studi settoriali**

#### **Art. 6** Monitoraggio dell'onere derivante dai costi della regolamentazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale monitora l'evoluzione dei costi della regolamentazione per le imprese.

<sup>2</sup> Designa il servizio responsabile del monitoraggio.

#### **Art. 7** Studi settoriali

<sup>1</sup> Nei suoi obiettivi annuali, il Consiglio federale designa da tre a cinque settori da sottoporre a una valutazione esterna finalizzata a determinare se sussista un potenziale di sgravio per le imprese (studi settoriali).

<sup>2</sup> Ogni anno i dipartimenti propongono al Consiglio federale lo svolgimento di uno studio settoriale in almeno un settore di loro competenza.

<sup>3</sup> I Cantoni e le associazioni mantello nazionali dell'economia possono proporre al Consiglio federale settori da sottoporre a valutazione.

<sup>4</sup> Gli studi settoriali presentano le possibili misure di miglioramento e ne descrivono l'impatto sull'economia nel suo insieme. Sono pubblicati.

<sup>5</sup> I dipartimenti sottopongono i risultati degli studi settoriali al Consiglio federale e presentano una proposta sul seguito da darvi.

#### **Art. 8** Rapporto

<sup>1</sup> Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione.

<sup>2</sup> Il rapporto contiene:

- a. i risultati del monitoraggio dei costi della regolamentazione per le imprese;
- b. le proposte di sgravio formulate negli studi settoriali;
- c. un riepilogo delle misure adottate dal Consiglio federale per sgravare le imprese dai costi della regolamentazione.

## Sezione 4: Piattaforma elettronica per i servizi offerti dalle autorità

### Art. 9 Scopo

<sup>1</sup> La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) gestisce una piattaforma elettronica centralizzata per facilitare l'accesso ai servizi offerti dalle autorità alle imprese e alle altre unità IDI ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010<sup>3</sup> sul numero d'identificazione delle imprese.

<sup>2</sup> Può consentire l'accesso alla piattaforma anche ai privati, sempre che i servizi loro offerti dalle autorità siano paragonabili a quelli offerti alle imprese e alle altre unità IDI.

### Art. 10 Funzioni

<sup>1</sup> La piattaforma agevola la comunicazione degli utenti con le autorità.

<sup>2</sup> Offre loro le seguenti possibilità, sempre che il diritto applicabile non vi si opponga:

- a. inserire e gestire dati in seguito utilizzabili per comunicare con le autorità;
- b. importare dati da registri ufficiali;
- c. trasmettere documenti a un'autorità o ricevere documenti da un'autorità.

<sup>3</sup> Fornisce alle autorità le interfacce per collegare i loro sistemi alla piattaforma.

### Art. 11<sup>4</sup>

### Art. 12 Utilizzo per l'esecuzione del diritto cantonale

La SECO può mettere a disposizione la piattaforma per l'esecuzione del diritto cantonale se:

- a. l'adempimento dei compiti principali della piattaforma non ne risulta compromesso; e
- b. non sono necessarie considerevoli risorse materiali e di personale supplementari.

### Art. 13 Standard

<sup>1</sup> Nella misura in cui sia necessario ad assicurare l'interoperabilità di altri sistemi con la piattaforma, la Cancelleria federale può definire standard tecnici, organizzativi e procedurali vincolanti per le autorità e per i terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi secondo la presente legge. Si basa sugli standard vigenti e sugli standard aperti consolidati a livello internazionale.

<sup>2</sup> Definisce gli standard in collaborazione con la SECO e con l'organizzazione Amministrazione digitale Svizzera.

<sup>3</sup> RS 431.03

<sup>4</sup> In vigore in un secondo tempo.

**Art. 14** Costi

<sup>1</sup> La Confederazione si fa carico dei costi di gestione e di sviluppo della piattaforma derivanti dal suo utilizzo per l'esecuzione del diritto federale.

<sup>2</sup> La SECO può stipulare con i Cantoni, gli enti di diritto pubblico, in particolare l'organizzazione Amministrazione digitale Svizzera, e i terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi un accordo di partecipazione finanziaria ai costi derivanti dall'utilizzo della piattaforma per l'esecuzione del diritto federale.

<sup>3</sup> In caso di utilizzo per l'esecuzione del diritto cantonale, i Cantoni e i terzi incaricati di compiti amministrativi cantonali versano un contributo a copertura dei costi di gestione e di sviluppo. La SECO può stabilire importi forfettari.

<sup>4</sup> Nel caso di progetti che rivestono un elevato interesse per la Confederazione, la SECO può rinunciare al massimo al 45 per cento del contributo cantonale; nel caso di costi trascurabili, può rinunciarvi integralmente.

**Art. 15** Trattamento dei dati

<sup>1</sup> L'accesso ai dati di un utente e ai documenti trasmessi a un'autorità o ricevuti da un'autorità è consentito solo alle persone autorizzate dall'utente stesso.

<sup>2</sup> La SECO può trattare dati personali e dati di persone giuridiche, compresi dati personali degni di particolare protezione, nella misura in cui sia necessario per svolgere le funzioni di cui all'articolo 10.

<sup>3</sup> Su richiesta dell'interessato, la SECO può trasmettere i dati dell'utente alle autorità competenti.

**Art. 16** Durata di conservazione dei dati

<sup>1</sup> I dati sono conservati sino a quando l'utente non li distrugge.

<sup>2</sup> Inoltre, la SECO distrugge i dati:

- a. al più tardi un anno dopo la cessazione dell'attività economica di un'unità IDI;
- b. due anni dopo essere venuta a conoscenza del decesso di un privato di cui all'articolo 9 capoverso 2, salvo se nel frattempo un avente causa ha avanzato pretese.

**Art. 17** Sicurezza dei dati

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca disciplina le modalità per garantire la sicurezza dei dati.

**Art. 18** Principio di trasparenza

<sup>1</sup> I dati memorizzati sulla piattaforma non sono considerati documenti ufficiali della SECO ai sensi della legge del 17 dicembre 2004<sup>5</sup> sulla trasparenza.

<sup>5</sup> RS 152.3

<sup>2</sup> I documenti trasmessi alle autorità o dalle autorità attraverso la piattaforma sono considerati documenti ufficiali delle autorità in questione.

## Sezione 5: Disposizioni finali

### Art. 19 Valutazione

<sup>1</sup> Entro dieci anni dall'entrata in vigore, il Consiglio federale verifica la necessità, l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità della presente legge e della sua esecuzione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale presenta un rapporto all'Assemblea federale e propone le modifiche eventualmente necessarie.

### Art. 20 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

### Art. 21

...<sup>6</sup>

### Art. 22 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> La sezione 3 (art. 6–8) ha effetto per i dieci anni successivi all'entrata in vigore.<sup>7</sup>

Data dell'entrata in vigore<sup>8</sup>

Art. 9, 10, 12-20 e 22 cpv. 1 e 2: 1° aprile 2024

Art. 1-8, 21 e 22 cpv. 3: 1° ottobre 2024

Art 11: in un secondo tempo

<sup>6</sup> La mod. può essere consultata alla RU **2024** 118.

<sup>7</sup> In vigore fino al 30 set. 2034.

<sup>8</sup> DCF del 15 mar. 2024.